

Messaggio

numero

6634

data

2 maggio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 9 maggio 2011 presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) “Richiedenti l’asilo e ubriachezza molesta”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione citata si chiede allo scrivente Consiglio “*di stabilire (in considerazione della diffusa ubriachezza molesta destinata a peggiorare con l’aumento delle temperature) un divieto di vendita di alcolici agli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d’asilo*”.

Rileviamo che la mozione postula l'adozione di un provvedimento che, stante la legislazione federale, esula dalle competenze dell'Autorità cantonale, per i seguenti motivi:

1.

I richiedenti l’asilo (RA) ospitati nel Centro di registrazione di Chiasso (CRP), soggiacciono alla responsabilità di gestione della Confederazione sino alla loro attribuzione ai Cantoni. In attesa di questa, i Cantoni difettano della facoltà di adottare nei loro confronti misure sanzionatorie, in particolare quelle coercitive sancite dagli art. 73 ss LStr, per il contenimento di condotte che violano le più elementari regole della convivenza civile. Riservate le competenze della Magistratura inquirente in caso di atti penalmente rilevanti, l'intervento dell'Autorità amministrativa cantonale resta pertanto precluso sino alla decisione federale di attribuzione.

Nel particolare contesto dell’atto parlamentare, merita di essere oggetto di qualche considerazione puntuale l’art. 74 LStr (assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio); riteniamo infatti opportuno ed interessante evidenziare i presupposti per la sua applicazione da parte dell’Autorità cantonale dal momento comunque che il richiedente l’asilo è stato attribuito dai preposti Uffici federali al nostro Cantone. Caso contrario la pronuncia dei divieti di cui al summenzionato articolo resta giuridicamente preclusa.

L’art. 74 LStr è un provvedimento che consente di proscrivere ad una persona straniera l’ingresso in una determinata porzione territoriale (divieto di accesso, *Ausgrenzung*) oppure l’allontanamento da quest’ultima (divieto di abbandono, *Eingrenzung*).

Nel primo caso il divieto si traduce nell’obbligo per lo straniero di non penetrare all’interno di una zona ben definita, nel secondo invece in quello di trattenervisi.

Il legislatore federale non pone limiti quanto alla definizione del perimetro territoriale prosritto, la cui determinazione è lasciata al libero apprezzamento dell'autorità cantonale competente. Quest'ultima potrà delimitarlo all'intero territorio cantonale o ad alcune sue regioni, segnatamente dei Distretti, oppure ai principali centri urbani del Cantone, oppure ancora solo ad alcune zone urbane a rischio (quartieri, piazze, strade cittadine adibite al commercio al dettaglio, ecc.).

A differenza delle altre che comportano la privazione della libertà personale, questa misura coercitiva presenta un attenuato grado afflittivo, limitandosi ad inibire la libertà di movimento della persona interessata. I presupposti per la relativa emanazione sono pertanto meno severi di quelli prescritti per la detenzione amministrativa.

Trattandosi di misura di natura amministrativa occorrerà avere riguardo del principio della proporzionalità, quale criterio regolatore, sotteso all'attività degli enti che fanno capo alla pubblica amministrazione, siano essi federali, cantonali o comunali.

Nell'ambito che qui occupa, la concreta attuazione del riferito principio si traduce nelle seguenti conseguenze:

- la libertà di circolazione non deve essere ristretta al punto tale da configurare una situazione analoga a quella di colui che è sottoposto ad un regime privativo della libertà personale, con la preclusione di contatti sociali. Detto altrimenti, la limitazione della libertà di movimento non deve essere ristretta al punto da tradursi di fatto in una sorta di carcerazione amministrativa;
- l'ampiezza della circoscrizione e la vigenza del divieto devono essere commisurate alle finalità che si intendono perseguire con l'inflizione della proscrizione: tanto maggiore sarà la gravità del comportamento, tanto più estesa sarà la durata di validità del provvedimento ingiunto. In questo ambito dovrà essere tenuto conto del fatto che il divieto d'abbandono riveste un carattere afflittivo più accresciuto rispetto al divieto di accesso. Il primo potrà pertanto essere adottato solo nella misura in cui l'efficacia del secondo si prospetti incerta o vana;
- infine il divieto in parola non può essere stanziato come rimedio di prevenzione generale opponibile a qualsiasi straniero, ma in quanto misura puntuale occorre sia riferita a situazioni e persone specifiche.

L'emanazione del divieto di accesso o di abbandono è subordinato alla soddisfazione di tre condizioni alternative (art. 74 cpv. 1 LStr), le quali, come detto, sono meno severe di quelle esatte per la carcerazione amministrativa, stante la mitezza dei suoi effetti.

L'evenienza in cui l'emissione di un divieto di accesso/abbandono è prospettabile, ricorre allorquando:

- a) si è in presenza di un comportamento turbativo, non necessariamente rilevante dal profilo penale. Semplici condotte incivili, quali schiamazzi, stati di ubriachezza molesta, approcci aggressivi nei confronti dei passanti o dei sorveglianti dei centri degli alloggi, o anche solo la sussistenza di un semplice sospetto di commissione di reato, possono essere ritenuti motivi sufficienti per ordinare il divieto in parola;
- b) sussiste il mancato rispetto del termine di partenza ingiunto. In tale caso il provvedimento è emanabile solo nella misura in cui il pericolo di scomparsa dello straniero non sia grave al punto da richiedere la carcerazione amministrativa (art. 77 cpv. 1 lett. b LStr) per assicurarsi la presenza dell'interessato al momento dell'esecuzione effettiva dell'espulsione (imbarco sul volo di rimpatrio);

- c) ricorre il differimento del rinvio coatto, per l'insorgenza di circostanze ostative di durata limitata, che si frappongono all'esecuzione dell'allontanamento secondo i tempi ordinari previsti. Tali circostanze sono generalmente associate alla precarietà dello stato di salute dell'interessato oppure alla comparsa di difficoltà momentanee di carattere tecnico che impediscono allo straniero di abbandonare il territorio elvetico (esempio: sospensione dei voli a destinazione del paese di rimpatrio).

2.

L'approvvigionamento di bevande alcoliche da parte dei RA, non avviene negli esercizi pubblici, bensì nei consueti punti di vendita, che smerciano tali prodotti a prezzi maggiormente accessibili alle capacità finanziarie dei profughi stanziati nella struttura federale di Chiasso. L'applicazione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear) alla riferita fattispecie, è conseguentemente preclusa.

3.

Il mantenimento dell'ordine pubblico sul suolo comunale spetta prioritariamente al Municipio, al quale sulla sua giurisdizione compete l'esercizio delle funzioni di polizia locale; e meglio come all'art. 107 LOC.

Parimenti al riguardo si osserva che i Municipi, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, in occasione di manifestazioni, hanno pur sempre la possibilità di disporre il divieto di vendita di bevande alcoliche giusta l'art. 37 Lear.

Infatti, detto disposto sancisce che *“al fine di prevenire la violenza ed i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni”*.

4.

La problematica della turbativa dell'ordine pubblico suscitata dalla condotta delle persone alloggiate nei CRP, non può essere seriamente affrontata senza l'adozione di un regime interno maggiormente severo di quello attualmente vigente, così come prescritto dall'Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo del 24 novembre 2007 (RS 142.311.23).

Il contenimento di condotte devianti non deve essere semplicemente abbandonato alla cura dei Cantoni, ma deve potersi dispiegare anche tramite provvedimenti restrittivi che possano essere emessi nel quadro delle condizioni che regolano la gestione degli alloggi dei CRP. Ciò non può prescindere da un cambiamento del regime di accoglienza nei CRP, atto a consentire agli amministratori responsabili di queste strutture di esercitare un maggiore controllo sui loro ospiti e di inibire con più efficacia turbative che sempre più spesso si svolgono all'interno di queste.

Riassumendo e parafrasando quanto indicato in risposta ad altri atti parlamentari, è possibile indicare quanto segue:

- durante il periodo di permanenza che precede l'attribuzione ai Cantoni, la responsabilità sulla gestione dei richiedenti collocati nei CRP spetta esclusivamente alle Autorità federali;
- la base legale a disposizione della Confederazione per sanzionare i richiedenti durante il soggiorno nei CRP è la già menzionata Ordinanza federale del DFGP;

- il Consiglio di Stato nei vari contatti con l'Autorità federale, ha a più riprese richiesto sia un potenziamento degli effettivi a disposizione del Centro per il mantenimento della sicurezza, sia un adeguamento (inasprimento) della citata Ordinanza;
- qualche miglioramento dal profilo della dotazione di agenti di sicurezza operanti presso il CRP di Chiasso vi è in effetti stato.

Da questi elementi emerge che l'Autorità cantonale non dispone delle competenze per limitare la libertà di movimento delle persone attribuite al CRP di Chiasso.

Per contro l'Autorità cantonale, ma anche quella comunale, garantisce il massimo impegno per avere sul territorio le forze dell'ordine necessarie per sorvegliare la situazione ed intervenire in caso di problemi, a tutela della sicurezza della cittadinanza.

5.

Di conseguenza, sulla base delle considerazioni che precedono, ribadendo nel contempo di non essere l'autorità competente per stabilire un divieto di vendita di alcolici agli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo, chiediamo a codesto Parlamento di respingere la mozione oggetto del presente rapporto.

La richiesta di cui alla mozione andrebbe semmai indirizzata alle autorità federali per ventilare l'adozione di un regime di gestione interno dei centri federali, maggiormente restrittivo di quello disciplinato dalla vigente Ordinanza federale del DFGP, che sappia mettere in atto misure di controllo e di prevenzione finalmente efficaci, a tutela della cittadinanza che ospita l'impianto federale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 09.05.2011

MOZIONE

Richiedenti l'asilo e ubriachezza molesta

del 9 maggio 2011

A Chiasso aumenta il numero dei clandestini tunisini e con esso il disagio tra la popolazione residente.

Si registra l'aumento di furti nei supermercati e nelle automobili, come pure si lamentano atteggiamenti molesti e aggressivi di queste persone nei confronti della popolazione (malgrado i tentativi educativi fatti dai responsabili del Centro di registrazione), oltre che zuffe in pubblico (ad esempio lunedì 2 maggio), e risse nelle strutture di accoglienza.

Questi atteggiamenti aggressivi e molesti degli asilanti sono spesso dovuti ad ubriachezza diffusa. Da questo profilo con l'arrivo della bella stagione, e del caldo, la situazione è destinata a peggiorare in vista del maggior quantitativo di liquidi, naturalmente alcolici, che verrà ingerito.

Per cercare di arginare almeno questo fenomeno negativo, non pare spropositato che il Consiglio di Stato stabilisca, quale misura di polizia e sulla base di un semplice decreto o ordinanza, il divieto di vendita di alcolici agli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo (il consumo libero di alcolici non pare peraltro rientrare tra i diritti fondamentali).

Con la presente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di stabilire (in considerazione della diffusa ubriachezza molesta destinata a peggiorare con l'aumento delle temperature) un divieto di vendita di alcolici gli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo.

Lorenzo Quadri